



N° protocollo	News01/04
Argomento	Riforma del diritto societario
Titolo	La società a responsabilità limitata - Parte II
Data	13 gennaio 2004

## LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Parte II

### **LA SRL UNIPERSONALE**

Per le Srl è consentita la costituzione con atto unilaterale da parte di un unico socio fondatore, con la conseguente inapplicabilità alla srl della nullità della società per mancanza di pluralità di fondatori. Inoltre, anche nella srl unipersonale per le obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio, salvo alcuni casi eccezionali previsti dall'art. 2462, 2° comma previsto dalla riforma.

#### ***Costituzione***

Nella srl costituita con atto unilaterale l'unico socio fondatore risponde in solido con coloro che hanno agito, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione. In caso di unipersonalità originaria, la limitazione di responsabilità dell'unico socio fondatore opera perciò solo per le obbligazioni sorte dopo l'acquisto della personalità giuridica da parte della società, dovendosi ritenere che per quelle anteriori la sua responsabilità permane anche dopo la costituzione della società.

#### ***Conferimenti***

Sia in sede di costituzione della società, sia in sede di aumento di capitale sociale, l'unico socio è tenuto a versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in denaro. La violazione di tale disciplina impedisce che operi la regola della responsabilità limitata dell'unico socio.

#### ***Trasparenza***



Per consentire ai terzi di conoscere agevolmente se la società è unipersonale, negli atti e nella corrispondenza (ma non nella denominazione sociale) della società a responsabilità limitata deve essere indicato se questa ha un unico socio, pena la perdita del beneficio della responsabilità limitata.

## **Responsabilità per le obbligazioni sociali**

Con la **riforma** il nuovo secondo comma dell'art. 2462 (rispetto al precedente art. 2497, 2° comma) ha ridotto le cause di perdita del beneficio della responsabilità limitata del socio in caso di insolvenza della società; pertanto il socio, in caso di insolvenza, sarà illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le quote sono allo stesso appartenute solo se:

- *se il capitale sociale non sia stato integralmente versato*, salvo che esso non sia sostituito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria (art. 2464, quarto comma); e, ove venga meno il carattere pluripersonale dell'ente, se non siano effettuati i versamenti dovuti entro 90 giorni (art. 2464, settimo comma). Il mancato versamento integrale del conferimento non costituisce più causa di nullità della società, in quanto è stato soppresso il n. 6), del primo comma dell'art. 2332, che faceva riferimento al vecchio art. 2329, n. 2.
- *ovvero fin quando gli amministratori o l'unico socio non effettuino la necessaria pubblicità presso il registro delle imprese* (art. 2470, quarto comma e ss.).

Costituisce un'importante innovazione la previsione secondo la quale *non incorre invece più in tale tipo di responsabilità estesa*, almeno non automaticamente, *il socio unico persona giuridica o il socio unico di più società di capitali unipersonali* (sul punto si veda il vecchio art. 2497, secondo comma, lett. a).

## **LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI**

A differenza delle spa, nelle srl il capitale è diviso in parti in base al numero dei soci: il numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un'unica quota di partecipazione.

<b>Codice Civile</b>	<b>Riforma</b>
<p><b>2472.</b> (Nozione). Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.</p> <p>Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.</p> <p><b>2474.</b> (Capitale sociale). La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.</p>	<p><b>2468.</b> (<i>Quote di partecipazione</i>). Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.</p> <p>Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale</p>



Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.

Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

**2482.** (Divisibilità della quota). Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2474.

Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'articolo 2347.

al conferimento.

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352.

Ribadita la regola generale per cui le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni, anche in questo campo è intervenuta la **riforma** portando significativi cambiamenti: sarà infatti possibile una posizione dei soci non proporzionale ai conferimenti effettuati, intendendosi essa quindi, più che come quota al capitale, una partecipazione al contratto sociale; le quote di partecipazione potranno ora risultare di ammontare inferiore ad un euro, e non viene neanche ripetuta la regola sull'obbligo di rispettare, per le quote di importo superiore, la misura multipla di un euro (vecchio art. 2474, secondo e terzo comma), per cui si potrà assistere (anche se sconsigliabile per ragioni pratiche) alla presenza di partecipazioni con centesimi.

Di regola i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno e queste ultime sono determinate in misura proporzionale al conferimento. *L'atto costitutivo* può peraltro prevedere:

1) che le *partecipazioni* siano determinate *in misura non proporzionale ai conferimenti* (art. 2468, secondo comma); si pensi al caso in cui Tizio manifesti una forte propensione a stipulare con Caio un contratto di società, contando sulla particolare introduzione di Caio in un dato ambiente Commerciale. Ebbene, se Tizio conferisce 8mila euro e Caio ne conferisce 2mila, è ben possibile che a ciascuno di essi siano attribuite eguali quote di partecipazione al capitale sociale (nell'esempio: del valore nominale di 5mila euro ciascuna).

2) l'attribuzione *a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili*; sempre seguendo l'esempio che precede, si potrebbe anche verificare il caso che, pur attestando le quote in



misura proporzionale ai conferimenti (a Tizio 8mila euro, a Caio 2mila euro), essi convengano in ipotesi che la divisione degli utili spetti per il 60% a Caio e per il 40% a Tizio oppure che Tizio abbia comunque il diritto di veto su certe operazioni di particolare valore oppure che gli competeva la nomina della metà dei componenti del consiglio di amministrazione.

In questo caso, l'art. 2468, comma 4, dispone che detti diritti (non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale) possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, a meno che lo statuto non disponga diversamente: viene in tal modo introdotta esplicitamente la regola dell'unanimità, con ciò operando un ulteriore accostamento con il modello delle società di persone. Va ricordato che il compimento di operazioni che comportano una rilevante modifica di tali diritti è considerata dall'art. 2473, primo comma, legittima causa di recesso.

Si scioglie invece la questione relativa alle modalità di esercizio dei diritti di **comproprietà** da parte di un rappresentante comune, di regola rilevante in materia di comunione legale o di successione ereditaria: per il quinto comma dell'art. 2468 (sul punto era il vecchio art. 2482, secondo comma), si applicano le norme sulla comunione (art. 1105 e 1106), e non quelle sul mandato (art. 1726).

Si effettua infine uno specifico rinvio alla disciplina delle società per azioni (art. 2352) per quel che concerne il **pegno**, l'**usufrutto** e il **sequestro** delle partecipazioni (art. 2468, quinto comma, ultimo inciso).

## TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Codice Civile	Riforma
<p><b>2479.</b> (Trasferimento della quota). Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.</p> <p>Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.</p> <p>L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del</p>	<p><b>2469.</b> (Trasferimento delle partecipazioni). Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.</p> <p>Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.</p>



registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.	
--	--

Ribadito il principio della libera trasmissibilità delle partecipazioni per atto tra vivi e per successione a causa di morte, con possibilità per l'atto costitutivo di prevedere diversamente (vecchio art. 2479, primo comma), l'art. 2469, al secondo comma, sostituendo il termine "partecipazioni" al termine "quote", specifica:

- la possibilità di prevedere l'intrasferibilità o limiti alla cedibilità, quali il gradimento, anche mero, di organi sociali; ma in maniera singolare non viene espressamente citata la prelazione, che invero più che porre un forte limite alla cessione, crea un procedimento articolato;
- che peraltro, ove si opti per l'inalienabilità assoluta o relativa, ovvero per il mero gradimento, e ciò avvenga senza che siano previste particolari condizioni o limiti, al socio o all'erede spetti il *diritto di recesso* ai sensi e termini dell'art. 2473.

Pertanto in caso di intrasferibilità e pure nel caso in cui lo statuto subordini il trasferimento delle partecipazioni di srl "al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti", il socio o i suoi eredi potranno esercitare il diritto di recesso dalla società, con la conseguenza che:

- i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale;
- detto valore è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente, il quale opera come un "arbitratore equo";
- il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società;
- detto rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato;
- qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale; ma qualora non risulti possibile la società viene messa in liquidazione.

L'atto costitutivo può comunque limitare l'esercizio di tale recesso per due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione; mentre nelle società per azioni tale divieto può spingersi fino ai 5 anni (art. 2355 *bis*, primo comma). Nulla osta del resto che tale disciplina venga convenzionalmente accolta, introducendo l'obbligo di acquisto da parte della società, pur in presenza di una clausola di mero gradimento (art. 2355 *bis*, secondo comma).



Manca infine qualsiasi accenno ai *quorum* necessari all'introduzione ed alla soppressione di tali limiti, anche se, il fatto che il legislatore abbia richiesto espressamente la regola dell'unanimità quando ha voluto (art. 2468, quarto comma), potrebbe far propendere per la sufficienza della delibera presa in assemblea straordinaria negli altri casi.

Desta perplessità il fatto che possa essere esercitato il diritto di recesso da parte degli eredi dei soci. Essi infatti, non essendo divenuti soci in virtù dell'operatività delle clausole suddette, saranno più propriamente legittimati a richiedere solo il rimborso del valore della partecipazione del *de cuius* (art. 2473, terzo comma).

## EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Codice Civile	Riforma
<p><b>2475-bis.</b> (Pubblicità). Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e del luogo di nascita, del domicilio e della cittadinanza dell'unico socio.</p> <p>Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.</p> <p>Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti terzo e quarto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.</p> <p><b>2479.</b> (Trasferimento della quota). Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.</p> <p>Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci .</p> <p>L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o</p>	<p><b>2470</b> (<i>Efficacia e pubblicità</i>). Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.</p> <p>L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.</p> <p>Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.</p> <p>Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di</p>



dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.

L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

**2479-bis.** (Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte). Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede e del legatario.

costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

L'art. 2470 ribadisce i principi e gli adempimenti pubblicitari introdotti dalla legge 12 agosto 1993, n. 310 (cd. "legge Mancino", che aveva modificato ed integrato il previgente testo dell'art. 2479), unificando peraltro la disciplina dei trasferimenti per atto tra vivi e per causa di morte (vecchio art. 2479 *bis*, e per la società unipersonale, vecchio art. 2475 *bis*); inoltre si sostituisce, quasi sempre, il termine "partecipazioni" alla parola "quote".

Le nuove regole introdotte dalla riforma relative all'efficacia e alla pubblicità delle partecipazioni possono essere così riassunte:

Il secondo comma, ultimo inciso, dell'art. 2470, elimina il riferimento ai 30 giorni decorrenti dal deposito presso il registro delle imprese ai fini dell'iscrizione nel libro soci (vecchio art. 2479, terzo comma).

Si risolve per legge la dibattuta questione del *conflitto fra più acquirenti di partecipazioni* dal medesimo socio. L'art. 2470, terzo comma, stabilisce in tal caso la *prevalenza dell'acquirente che per primo ha effettuato in buona fede l'iscrizione della partecipazione nel registro delle imprese*; ovvio corollario operativo deve naturalmente essere costituito dal fatto che in queste ipotesi prevalga la priorità del deposito, più che dell'iscrizione, che potrebbe verificarsi chissà quanto dopo. In tal modo si afferma il principio dell'efficacia "dichiarativa" della pubblicità nel registro delle imprese in relazione alle partecipazioni di società a responsabilità limitata, sebbene qui temperato dall'utilizzo del criterio di buona fede.



L'art. 2470, commi quarto e ss., disciplina gli adempimenti pubblicitari in caso di società unipersonale: dichiarazioni da depositare nel registro delle imprese, dall'amministratore o dall'unico socio, entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci.

## ESPROPRIAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Le disposizioni in tema di espropriazione della partecipazione rimangono sostanzialmente identiche al vecchio testo dell'art. 2480, sostituendosi il termine "partecipazioni" al termine "quote". Si specificano al primo comma le modalità di esecuzione del pignoramento, che si esegue con notificazione rivolta nei confronti del debitore e della società, da iscriversi nel registro delle imprese e nel libro dei soci.

Va ricordato che, nel caso sussistano vincoli alla trasferibilità delle partecipazioni, e per disaccordi tra società e debitore si addivenga alla vendita all'incanto, questa è inefficace se, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la società presenti un altro acquirente che offra il medesimo prezzo pagato dall'aggiudicatario (art. 2471, terzo comma).

<b>Codice Civile</b>	<b>Riforma</b>
<p><b>2480.</b> (Espropriazione della quota). La quota può formare oggetto di espropriazione.</p> <p>L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p> <p>Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.</p>	<p><b>2471.</b> (<i>Espropriazione della partecipazione</i>). La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.</p> <p>L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p> <p>Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.</p>

## PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLA PARTECIPAZIONE



L'art. 2471 *bis*, norma del tutto nuova, prevede espressamente la possibilità che la partecipazione di società a responsabilità limitata formi oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Si applica la disciplina della società per azioni (art. 2352), ad eccezione di quanto disposto dal terzo comma del precedente art. 2471, per la vendita di partecipazione non liberamente trasferibile, ove le parti siano in disaccordo.

	<b>Riforma</b>
	<b>2471-bis.</b> ( <i>Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione</i> ). La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352.

## RESPONSABILITA' DELL'ALIENANTE PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

La disciplina rimane pressoché identica, sostituendosi la parola "partecipazioni" al termine "quote"; ma il limite dei tre anni per la responsabilità solidale dell'alienante ora non decorre più dal trasferimento della partecipazione (vecchio testo art. 2481), ma *dall'iscrizione del trasferimento nel libro soci*. Il venditore sarà pertanto responsabile già dal momento della cessione, e tale imputabilità durerà fino al decorso del triennio successivo all'adempimento pubblicitario; ove questo non venga effettuato, il cedente potrebbe quindi essere chiamato a risponderne a tempo indefinito.

<b>Codice Civile</b>	<b>Riforma</b>
<b>2481.</b> (Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.  Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.	<b>2472.</b> ( <i>Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti</i> ). Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.  Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

## RECESSO DEL SOCIO



## Codice Civile

**2494.** (Modificazioni dell'atto costitutivo). Alle modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni degli articoli 2436 e 2437.

## Riforma

**2473.** (*Recesso del socio*). L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili e in



	<p>mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p>
--	---

La riforma amplia notevolmente lo spazio lasciato all'autonomia statutaria in questo ambito, ove si intenda favorire la mobilità e la circolazione degli investimenti compiuti in una società istituzionalmente votata a non avere titoli viaggianti. Per l'art. 2473, norma nuova e assolutamente più ampia del precedente rinvio contenuto all'art. 2494, è *l'atto costitutivo che determina i casi di recesso dalla società*, unitamente alle relative modalità. La disciplina è analoga a quella prevista per le società per azioni all'art. 2437, ove peraltro la strutturazione è in parte diversa, più estesa e maggiormente articolata nei contenuti normativi non meramente dispositivi.

Sono comunque ipotesi di recesso legalmente tipizzate (e inderogabili) quelle "classiche", azionabili dai soci che non hanno consentito alla delibera di:

1. cambiamento dell'oggetto sociale;
2. trasformazione della società;
3. trasferimento della sede all'estero.

Ad esse si aggiungono quelle di:

4. revoca dello stato di liquidazione;
5. fusione o scissione;
6. eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
7. operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto statutario;
8. aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione;
9. operazioni cui consegue una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci

ex art. 2468,



Va inoltre ricordato il diritto di recesso che spetta al socio o ai suoi eredi in caso di intrasferibilità della partecipazione sociale o vincoli ad essa apposti (art. 2469, secondo comma): in tali casi l'atto costitutivo può prevedere un limite temporale fino a due anni, entro il quale il diritto di recesso non possa essere esercitato.

Per le società per azioni si prevede come ipotesi tipica anche la proroga del termine (art. 2437, primo comma); questa ulteriore causa può comunque introdursi convenzionalmente nel contratto sociale di società a responsabilità limitata.

Per la *società contratta a tempo indeterminato* la legge stabilisce che:

- a) il socio possa sempre recedere con un preavviso di almeno sei mesi, al di là di ogni previsione del contratto sociale;
- b) l'atto costitutivo possa incrementare il periodo di preavviso fino ad un anno (art. 2473, secondo comma).

Non sono invece stabilite dalla legge le specifiche modalità e i termini di esercizio del recesso, che andranno pertanto riportate dal contratto sociale.

Per le modalità di rimborso, da eseguirsi entro sei mesi, si tiene conto del valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso; ove le parti non raggiungano un accordo, fanno stato fra di loro le risultanze di una perizia giurata redatta da un esperto, questa volta e a differenza di quella *ex art. 2465*, designato dal tribunale, il quale provvederà anche a liquidare le relative spese (art. 2473, terzo comma). Anche in tal caso la disciplina in tema di società per azioni risulta più diffusa (art. 2437 *ter*), e ad essa potrebbero far riferimento gli atti costitutivi per arricchirne le relative regole.

Il rimborso della partecipazione del socio che esce può effettuarsi (art. 2473, quarto comma):

- o attraverso l'acquisto proporzionale da parte degli altri soci;
- o mediante l'acquisto da un terzo indicato dai soci;
- o, nel caso non si realizzi quanto sopra, utilizzando le riserve disponibili;
- oppure, ove non sussistano riserve, mediante riduzione del capitale sociale, unitamente all'eventuale liquidazione della società, *ex art. 2482*, nel caso non sia comunque possibile il rimborso.

Non può esercitarsi efficacemente il recesso se la società revoca la delibera che lo ha suscitato, ovvero si scioglie (art. 2473, quinto comma).

## **ESCLUSIONE DEL SOCIO**



	<p><b>2473-bis.</b> (<i>Esclusione del socio</i>). L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.</p>
--	--

L'art. 2473 bis, norma nuova, consente la possibilità che *l'atto costitutivo preveda specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio*, che così si aggiungono a quella già codificata, in tema di socio moroso, dall'art. 2466.

Per le modalità del rimborso si applicano quelle previste dall'art. 2473 in tema di recesso. La restituzione non può comunque attuarsi mediante riduzione del capitale sociale.

## OPERAZIONI SULLE PROPRIE PARTECIPAZIONI

Codice Civile	Riforma
<p><b>2483.</b> (Operazioni sulle proprie quote). In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.</p>	<p><b>2474.</b> (<i>Operazioni sulle proprie partecipazioni</i>). In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.</p>

Si ribadiscono i divieti già previsti all'art. 2483, vecchio testo, sostituendosi il termine "partecipazioni" alla parola "quote".

## ASSEMBLEA

Nel codice civile vigente i compiti e il funzionamento dell'assemblea delle società a responsabilità limitata sono riassunti in tre articoli (2484, 2485 2486), l'ultimo dei quali effettua un capillare richiamo ad altrettanti articoli vigenti per la società per azioni.

Il testo di riforma è quasi tutto nuovo e disciplina in modo autonomo, anziché con richiami alle corrispondenti norme della società per azioni, la disciplina concernente il funzionamento dell'assemblea societaria.



<b>Codice Civile</b>	<b>Riforma</b>
<p><b>2484. Convocazione dell'assemblea.</b></p> <p>Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.</p> <p>Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p><b>2485. Diritto di voto.</b></p> <p>Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni un euro.</p> <p><b>2486. Deliberazioni dell'assemblea.</b></p> <p>Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.</p> <p>Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli articoli 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.</p> <p>Alla società a responsabilità limitata non è consentita l'emissione di obbligazioni.</p>	<p><b>2479. Decisioni dei soci</b></p> <p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</li><li>2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;</li><li>3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;</li><li>4) le modificazioni dell'atto costitutivo;</li><li>5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.</li></ol> <p>L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.</p> <p>Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4 e 5 del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis.</p>



Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

#### **2479-bis. Assemblea dei soci**

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma del precedente articolo, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione



	nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
--	--

Pertanto in merito alla **riforma** meritano attenzione i seguenti punti:

1. E' prevista la possibilità che i soci decidano senza ricorrere ad una formale assemblea, con consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. In tali casi, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. La possibilità di assumere decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto costituisce una vera novità che permetterà una notevole facilitazione delle procedure, soprattutto nel caso in cui le distanze o altro impediscano una "riunione" effettiva e materiale dei soci.
2. Tuttavia esistono decisioni che richiedono necessariamente la deliberazione assembleare:
  - si deve ricorrere all'assemblea in tutti i casi, qualora l'atto costitutivo non preveda la possibilità che i soci utilizzino il sistema visto al punto 1;
  - ancorché l'atto costitutivo abbia stabilito in tal senso, sono comunque soggette a delibera assembleare le decisioni relative:
    - a) alle modificazioni dell'atto costitutivo;
    - b) alle modificazioni dell'oggetto sociale previsto dall'atto costitutivo;
    - c) alle rilevanti modificazioni dei diritti dei soci.
3. Allorquando opera l'assemblea, questa non viene più distinta in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.

Per le modalità di convocazione assembleare è dato ampio spazio all'atto costitutivo, purché sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Se non provvede l'atto costitutivo, la legge dispone che la convocazione è effettuata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.



4. La rappresentanza in assemblea può essere vietata o ammessa con ampie possibilità dall'atto costitutivo. In mancanza, la legge prevede la possibilità di farsi rappresentare, prevedendo, con richiamo all'art. 2478, l'obbligo di conservazione della relativa documentazione.
5. Il luogo di riunione, in mancanza di previsione da parte dell'atto costitutivo, è la sede della società.
6. Anche i *quorum* costitutivo e deliberativo possono essere stabiliti, sembra senza limiti, dall'atto costitutivo. In mancanza, la legge detta i seguenti limiti:

- *quorum* costitutivo: presenza di soci che rappresentino almeno la metà del capitale;

- *quorum* deliberativo: nel metodo non collegiale (cioè con nuove regole di voto, per iscritto, per videoconferenza,...) le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale; nel metodo collegiale (metodo classico, convocazione dei soci, riunione, discussione, votazione) l'assemblea delibera a maggioranza assoluta (del capitale presente), ma nei casi di: a) modificazioni dell'atto costitutivo; b) modifica dell'oggetto sociale; c) una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale

E' da ritenersi, ad evitare confusioni, che queste norme vadano in parte integrate con la norma contenuta nell'art. 2479, 5° comma, che dispone: "ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione".

7. Il presidente dell'assemblea è indicato nell'atto costitutivo, oppure designato dagli intervenuti alla riunione assembleare.
8. I compiti del presidente dell'assemblea sono i seguenti:

- verifica la regolarità della costituzione;
- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- regola lo svolgimento assembleare;
- accerta i risultati delle votazioni.

9. E' prevista anche l'assemblea totalitaria, per la quale occorre:

- la partecipazione di soci che rappresentino l'intero capitale sociale;
- la partecipazione o l'informazione di tutti gli amministratori;
- la partecipazione o l'informazione di tutti i sindaci;
- la mancata opposizione – da parte di chiunque – alla trattazione dell'argomento in discussione.



10. E' prevista la necessità del verbale, ma non si fa espresso richiamo, come invece accade per l'art. 2486 c.c., che richiama l'art. 2375 c.c., alla necessità che il verbale di assemblea straordinaria sia ricevuto da notaio; ciò si giustifica, perché l'assemblea straordinaria non viene espressamente prevista per le s.r.l.

Peraltro l'obbligo dell'intervento notarile lo si ricava dal nuovo art. 2480, che nell'attribuire all'assemblea le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo, prevede espressamente che "il verbale è redatto da notaio".

## INVALIDITA' DELLE DECISIONI DEI SOCI

La disciplina delle delibere invalide, anziché richiamare le corrispondenti norme della s.p.a., si sviluppa in modo autonomo, sostanzialmente riproducendo dette norme.

Merita menzione, come fatto nuovo, la norma per l'impugnativa della delibera invalida, che può avvenire entro tre mesi dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. E', questo, un omaggio all'autonomia negoziale che caratterizza questo tipo di società.

<p><b>Articolo nuovo</b></p>	<p><b>2479 ter. Invalidità delle decisioni dei soci.</b></p> <p>Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.</p> <p>Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.</p> <p>Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse</p>
------------------------------	---



	<p>entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-<i>bis</i>, 2379-<i>ter</i> e 2434-<i>bis</i>.</p> <p><b>2480. Modificazioni dell'atto costitutivo</b></p> <p>Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-<i>bis</i>. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.</p>
--	--

La riformulazione del sistema delle decisioni ha comportato la necessità di una rivisitazione del sistema della invalidità delle stesse. La principale novità consiste nel fatto che le nuove regole individuano il termine di decorrenza per l'impugnativa dalla trascrizione della decisione nel relativo libro sociale. Ciò è legato alla possibilità che le decisioni non intervengano più in sede assembleare classica.

Sul tema le regole possono essere riepilogate come segue, cioè è possibile impugnare:

1. le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo;
2. le decisioni assunte con la partecipazione di determinati soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società;
3. le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e per quelle prese in assenza assoluta di informazione.

L'annullabilità della delibera è inoltre prevista:

- a. per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate;



studio zaniboni

Dottori Commercialisti - Consulenti Aziendali



- b. per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio;
- c. per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale.

**Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.**